



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"

Viale Comaschi N.40-56021 Cascina (PI) - ☎ +39050710202 - ☎ +39050710203 MAIL: PIIC84100T@istruzione.it PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it <http://icfalconecascina.it/>
C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A.: UFNL



Circ.n.125
23_24

ISTITUTO COMPRENSIVO - FALCONE-CASCINA
Prot. 0006872 del 11/06/2024
VII (Uscita)

**AIDOCENTI
ALLAD.S.G.A.
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
ALSITOWEB**

OGGETTO: RICHIESTA FERIE ESTIVE PERSONALE DOCENTE-A.S.2023/2024

Si comunica al personale docente che entro i termini di seguito specificati in relazione alla tipologia di contratto, dovrà presentare istanza di ferie estive scaricando l'apposito modello "**Richiesta ferie/festività sopresse estive**" esclusivamente dal portale Argo.

Il modello, debitamente compilato, dovrà essere inviato sempre dallo Sportello digitale.

Nella compilazione del modello andranno sottratti i giorni eventualmente usufruiti nel corso delle attività didattiche e dovranno essere considerati tutti i giorni dalla lunedì al sabato escludendo solo le domeniche e i festivi.

Siricordache:

1. ai docenti a tempo indeterminato e con almeno quattro anni di servizio annuale, spettano 32 giorni di ferie e 4 giorni di festività sopresse;
2. ai docenti con contratto al 31/08/2024 al quarto anno di servizio annuale spettano, tenendo conto della data di inizio del rapporto di lavoro, n. 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività sopresse in rapporto al servizio prestato (spetta un giorno ogni 3 mesi di effettivo servizio);
3. ai docenti con contratto al 31/08/2024 che non abbiano raggiunto almeno quattro anni di anzianità di servizio spettano, tenendo conto della data di inizio del rapporto di lavoro, n. 30 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività sopresse in rapporto al servizio prestato (spetta un giorno ogni 3 mesi di effettivo servizio).

Personale	Termine
Docente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con scadenza al 31/08	Entro le ore 24:00 del 20/06/2024
Docente con contratto a tempo determinato con scadenza al 30/06	Entro le ore 24:00 del 16/06/2024
Docente supplente breve esaltuario (NON a tempo indeterminato e NON a tempo determinato con scadenza al 31/08 al 30/06)	Compatibilmente con la durata del relativo contratto

Sirammenta che dal 1° gennaio 2013 la "monetizzazione delle ferie" è consentita come di seguito riportato:

Personale	Monetizzabilità ferie
Docenti a tempo indeterminato	Le ferie NON sono monetizzabili salvi i casi di cui alla Nota DFP n.32937/2012 salvo nel caso di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità, ecc.... (Nota DFP n.40033/2012) ¹

¹ L' art. 38 CCNL 2024, abrogando l'art. 41 del CCNL 2018, ha sostituito il comma 15 dell'art. 13 del CCNL 2007 con il seguente "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili SOLO ALL' ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative". Per quanto concerne la monetizzazione, la Dichiarazione

Personale	Monetizzabilità ferie
Docenti a tempo determinato con nomina annuale (31/08)	Comesopra (Docenti a tempo indeterminato)
Docenti a tempo determinato con nomina fino al termine delle attività didattiche (30/06)	Le ferie sono monetizzabili nella misura data ai giorni maturati, detrattivo e di sospensione delle lezioni comprese nel contratto e quelle già fruiti.
Docenti a tempo determinato supplenti brevi esaltuari	Le ferie sono monetizzabili nella misura data ai giorni maturati, detrattivo e di sospensione delle lezioni comprese nel contratto e quelle già fruiti.
Analogamente a quanto sopra per le Festività sopresse in tutto o per tutto equiparabili sotto il profilo funzionale alle ferie.	

Fermo restando quanto sopra detto, la Dirigente scolastica, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie e i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il ristoro ed il relax cui sono finalizzati, con la presente **AVVISA** che, pena la perdita del diritto alle ferie ed alla eventuale indennità sostitutiva, alla cessazione del rapporto di lavoro, il personale scolastico **è tenuto a richiedere e dunque a fruire di tutti i giorni di ferie.** Pertanto si **AVVERTE** che in ipotesi di mancato godimento per inerzia nella richiesta, le ferie e i riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato².
Si rimanda alle vigenti disposizioni pattizie e legislative per ulteriori approfondimenti.

Cascina, 11.06.2024

La Dirigente Scolastica

Dott. ssa Maria Papa

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Congiunta n. 2 prevede quanto segue "In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 del 8/10/2012), all'atto della CESSAZIONE DEL SERVIZIO le ferie non fruitesono monetizzabili soloneicasi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012".

Per quanto concerne la traslazione delle ferie, l'art. 13, comma 10, del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2024, prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruites dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo e nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

² L'ARAN, con l'[O.A. SCU_085 del 2015](#), ha precisato altresì che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, potranno essere fruites dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall'art. 13 del CCNL 2007, ma sarà l'amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell'art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore). Pertanto:

1. gestione ordinaria delle ferie: l'amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancato predisposizione dei piani stessi, anche mediante l'assegnazione dell'ufficio delle stesse;
2. recupero entro il 30 aprile: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruites dal personale ATA in norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA;
3. recupero oltre il 30 aprile: il dipendente, in caso di ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, potrà fruirle, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall'art. 13 del CCNL (30 aprile), ma sarà il Dirigente, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse.